

CIRCOLARE N. 7/1975

Prot. 6874 (67) 73.40

Oggetto: Funi unificate tenditrici e/o di regolazione (UNI 7313-74). Modalità per il collaudo e per i prelievi dalle bobine.

Come è noto la tabella UNI 5252 del maggio 1963, relativa alle funi di acciaio tenditrici o di regolazione per le funicolari aeree e terrestri, prevedeva il collaudo in bobina delle funi stesse consentendone l'utilizzazione, anche in tempi successivi, su impianti diversi.

La suddetta tabella è stata ora sostituita dalla allegata tabella UNI 7313-74 che prevede un unico tipo di fune a 216 fili, di formazione $6 (14+7//7+7+1) + FC$ e dotata di contrassegni di individuazione analoghi a quelli previsti per le funi traenti unificate per sciovie.

Quindi, ferma restando la possibilità del collaudo in bobina, vengono semplificate, anche per le funi in oggetto, le procedure per il prelevamento, dalla bobina collaudata, dei tratti destinati ai vari impianti.

Per una corretta ed uniforme attuazione delle procedure e delle norme di unificazione si elencano, di seguito, le varie operazioni ed adempimenti che, in ordine cronologico, vanno effettuati.

- 1) - Costruita la bobina di fune il fabbricante emette il certificato di cui al punto 6.1 delle citate norme UNI 7313-74.
- 2) - Per ottenere il prelievo degli spezzoni destinati al collaudo, il fabbricante della fune presenta istanza (in duplice copia, di cui una in bollo) all'Ufficio MCTC nel cui territorio si trova la fabbrica, corredando la domanda stessa del certificato indicato al punto precedente.
- 3) — L'Ufficio M.C.T.C. provvede al prelievo degli spezzoni contrassegnandoli con cartellini piombati; i cartellini devono recare le seguenti indicazioni, desumibili dal certificato di cui al punto 1):
 - ditta fabbricante;
 - designazione della fune (secondo UNI);
 - contrassegno di identificazione del fabbricante (secondo UNI);
 - n° d'ordine e corrispondente contrassegno di identificazione della bobina (secondo UNI);

- estremi del certificato del fabbricante;
- lunghezza della fune.

I cartellini vanno inoltre completati con la data del prelievo e la firma del prelevante.

L'Ufficio MCTC contrassegna altresì nell'identico modo, e cioè con cartellini piombati contenenti tutte le indicazioni di cui sopra, il capo interno della bobina; tale contrassegno non va in alcun modo manomesso fino ad esaurimento della bobina stessa.

- 4) - L'Ufficio M.C.T.C. invia alla competente Divisione della Sede Centrale il certificato del fabbricante, la copia non in bollo della domanda dallo stesso presentata e n. 2 schede di controllo (che si inviano in congruo numero agli Uffici interessati) compilate a macchina nelle parti A, B ed E.
- 5) - A cura del fabbricante della fune, gli spezzoni vengono consegnati al Laboratorio di prova. Per il primo periodo di applicazione delle norme e fino all'emanazione di nuove disposizioni, tutti gli spezzoni verranno inviati al Centro Sperimentale Impianti a Fune (CSIF).
- 6).— Per ottenere il giudizio sull'accettazione, il fabbricante della fune invia al Ministero copia originale dei certificati delle prove di collaudo. A tale invio non si fa luogo quando le prove vengono eseguite presso il Laboratorio del C.S.I.F.
- 7) — Se i risultati delle prove sono favorevoli il Ministero pronuncia il giudizio di accettazione della bobina di fune, dandone comunicazione, in duplice copia, all'Ufficio MCTC nel cui territorio si trova la fabbrica ed inviando all'Ufficio stesso una delle due schede di controllo di cui al precedente punto 4), con l'annotazione degli estremi del collaudo (parte C) e dell'accettazione (parte D). Nel caso che i risultati della prove siano sfavorevoli, il Ministero comunica ugualmente all'Ufficio MCTC l'esito delle prove stesse, ma non invia la scheda di controllo. L'importo delle somme dovute dal fabbricante della fune, sia per l'esecuzione delle prove (se queste sono state effettuate presso il CSIF) sia per l'elaborazione dei relativi dati, e le modalità secondo cui tali somme vanno versate, vengono contemporaneamente comunicati dal Ministero al fabbricante della fune e all'Ufficio MCTC.
- 8) — Il fabbricante della fune, effettuati i versamenti richiesti, produce gli originali delle quietanze all'Ufficio MCTC che, constatata la regolarità dei versamenti eseguiti, consegna al fabbricante stesso la copia della comunicazione ministeriale e, ove il giudizio sia favorevole, la scheda di controllo inviata dal Ministero. L'Ufficio MCTC provvede, inoltre, a comunicare al Ministero gli estremi delle quietanze dei versamenti eseguiti.

- 9) — Nel caso che la bobina accettata non resti presso il fabbricante, questi deve comunicare al Ministero il nominativo del successivo depositario e la nuova residenza della bobina stessa, annotando, altresì, i nuovi dati nella scheda di controllo (parte E). Ugual obbligo hanno i successivi depositari.
- 10) — Il legittimo depositario della bobina accettata annota di volta in volta sulla scheda di controllo (parte F.), i prelievi effettuati e rilascia una dichiarazione in quadruplica copia contenente:
- a) tutti i dati riportati nella parte A della scheda;
 - b) gli estremi del provvedimento ministeriale di accettazione riportati nella parte D della scheda;
 - c) tutti i dati riportati nella parte F della scheda in corrispondenza della riga relativa al prelievo.

Una copia della suddetta dichiarazione deve essere immediatamente inviata al Ministero, sempre a cura del legittimo depositario della bobina. Le altre tre copie devono essere consegnate all'utilizzatore del tratto di fune prelevato. Due copie di tale dichiarazione devono essere consegnate agli Uffici MCTC nella cui competenza territoriale ricade l'impianto, ai fini dell'ammissibilità al collocamento in opera della fune.

- 11) — L'ufficio M.C.T.C. dopo aver controllato la rispondenza delle caratteristiche della fune a quelle indicate nel progetto approvato, ne autorizza il collocamento in opera facendo salva la facoltà dell'Autorità di sorveglianza di accertare, in ogni momento, l'identità della fune stessa, e invia al Ministero una copia della dichiarazione di cui al punto precedente.
- 12) — Il Ministero riscontra i dati contenuti nella suddetta dichiarazione con quelli risultanti dalla scheda in suo possesso. L'esito del riscontro viene comunicato al competente Ufficio M.C.T.C. che, in caso favorevole, autorizza l'impiego della fune per il servizio pubblico.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare il contenuto della presente a conoscenza delle ditte fabbricanti funi metalliche e dei costruttori di impianti a fune ricadenti nel territorio di competenza.

Si resta in attesa di cenno di assicurazione,

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Sirignano